

CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA
tra i Comuni di Tione di Trento, Bolbeno, Zuclo, Ragoli, Preore, Montagne,
Breguzzo, Bondo, Roncone, Lardaro, ASUC Saone, Comunità Regole -
Spinale e Manez.

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
- L.P. 16 agosto 1976, nr. 23 e s.m. –

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea
consorziale n. 03 dd. 03.12.2008
IL SEGRETARIO CONSORZIALE
Dott. Diego Viviani

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
- L.P. 16 agosto 1976, nr. 23 e s.m. –

Il servizio di custodia forestale di cui alla legge provinciale 16.08.1976, nr. 23 e s.m. è regolato nell'ambito del territorio della circoscrizione di custodia nr. 37 di cui al D.P.G.P. nr. 24-20 Leg. dd. 17.12.1979 e dalle norme che seguono.

Per quanto non disposto dal presente regolamento ed in quanto applicabile, si fa riferimento al regolamento organico del Comune Capo Consorzio.

ART. 1

Ai fini dello svolgimento del servizio, il territorio della circoscrizione è suddiviso in nr. 5 zone di custodia proposte dall'Autorità forestale e così distinte:

zona a) C.C. Roncone - Praso (p) - Lardaro I - Lardaro II

zona b) C.C. Bondo - Breguzzo I - Breguzzo II - Bolbeno (p)

zona c) C.C. Tione I - Tione II

zona d) C.C. Montagne - Preore (p) - Ragoli I

zona e) C.C. Bolbeno (p) - Saone - Zuclo I - Zuclo II

zona f) -----

zona g) -----

I limiti delle suddette zone sono determinati e indicati nell'allegata corografia 1:25.000.

A ciascuna zona di custodia è assegnato un custode forestale.

ART. 2

Lo svolgimento del servizio di custodia forestale è regolato dalle modalità stabilite nei successivi articoli.

Il coordinamento tecnico del servizio stesso spetta all'Autorità forestale.

ART. 3

Oltre ai requisiti generali richiesti dal regolamento organico, per l'assunzione dei custodi dovrà essere richiesta la perfetta idoneità al servizio di montagna da comprovarsi con certificato medico redatto da un sanitario di fiducia dell'Amministrazione consorziale.

ART. 4

Al posto di custode forestale si accede per concorso pubblico.

I concorsi per la copertura di posti che si rendono vacanti entro una data certa, possono essere banditi con sei mesi di anticipo rispetto alla data stessa.

La nomina del vincitore dovrà avvenire entro 6 mesi dal verificarsi della vacanza.

Per accedere al concorso è richiesto uno dei seguenti titoli:

Possesso di diploma di scuola media superiore di durata quinquennale di agrotecnico o di perito agrario.

Saranno altresì ammessi al concorso, prescindendo dai titoli anzidetti, i custodi forestali già in servizio di ruolo alla data di scadenza del bando presso Enti di custodia.

ART. 5

Per ciascun concorso è nominata, di volta in volta dalla Giunta Consorziale, una Commissione giudicatrice composta:

- ⇒ dal Presidente nella persona del Segretario Comunale del Comune Capo Consorzio;
- ⇒ da nr. 3 (tre) esperti nominati dalla Giunta Consorziale.

La Giunta Consorziale, con la medesima deliberazione, nomina il Segretario della Commissione nella persona di un dipendente del Comune Capo Consorzio.

ART. 6

Il concorso al posto di custode forestale si effettua per soli esami mediante prova scritta e prova tecnico-orale cui sono riservati, rispettivamente, il 40% ed il 60% del punteggio complessivo stabilito dalla Commissione giudicatrice.

La prova scritta dovrà tendere all'accertamento dell'idoneità culturale del candidato.

Le prove tecnico-pratiche orali saranno così articolate:

- a) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo della Provincia e dei Comuni;
- b) elementi fondamentali di aritmetica e geometria;
- c) nozioni generali di selvicoltura, utilizzazioni boschive, botanica, leggi applicate in Provincia per la tutela della flora, della fauna e dell'ambiente;
- d) toponomastica, usi e consuetudini in materia forestale riferiti alla zona di custodia forestale.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato almeno la sufficienza in ciascuna delle succitate prove.

ART. 7

Il custode forestale, anche durante il periodo di esperimento, è obbligato a frequentare gli

appositi corsi di aggiornamento.

Il personale inviato dall'Amministrazione a corsi di aggiornamento è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i costi si svolgano fuori sede, compete al dipendente, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione e il rimborso delle spese, secondo quanto previsto dal regolamento organico del personale.

ART. 8

Il custode forestale, regolarmente nominato e vincolato dal giuramento previsto dalle norme vigenti, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 del C.P.P..

Ad ogni custode forestale sarà fornita, ai fini di mantenere una uniformità di riferimento, dal Servizio Foreste, Caccia e Pesca una tessera di riconoscimento che dovrà essere portata in servizio.

ART. 9

Al fine di garantire i contatti necessari per una verifica dell'andamento del servizio svolto nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di custodia e di definire gli indirizzi operativi cui adeguare l'attività futura, nonché per concordare e per disporre le misure relative a taluni aspetti del servizio stesso, verranno tenute periodicamente, e comunque obbligatoriamente una volta all'anno, apposite riunioni, fra i rappresentanti del Consorzio e dell'Autorità forestale, alle quali potranno essere fatti intervenire anche i custodi del Consorzio.

In particolare dovranno essere concordati, anche al di fuori di tale sede:

- ⇒ i periodi e le località che necessitano di una intensificazione del servizio in ordine alle esigenze di gestione tecnica, di tutela ambientale e di controllo dei lavori di miglioramento;
- ⇒ la predisposizione del programma delle ferie al custode forestale, nonché le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di sua assenza, nel rispetto della normativa prevista dal regolamento organico del personale;
- ⇒ le prestazioni, a carattere straordinario, richieste al custode forestale, purché compatibili con le sue mansioni.

ART. 10

Il custode forestale ha l'obbligo di contribuire ad assicurare un regolare svolgimento del servizio nell'ambito della circoscrizione cui appartiene ed è direttamente responsabile del servizio nella zona di custodia a lui affidata.

Mantiene i necessari rapporti di collegamento e di collaborazione con i rappresentanti degli Enti Consorziati e dell'Autorità forestale, nonché per la parte di sua competenza, con gli utenti e con i proprietari dei beni silvo-pastorali.

I compiti che il custode forestale deve assolvere sono:

- a) - acquisire dettagliata conoscenza del territorio, con particolare riferimento agli elementi naturali che lo caratterizzano, alla relativa toponomastica, nonché alla viabilità ed ai confini amministrativi e di proprietà degli Enti consorziati;
 - applicare le leggi ed i regolamenti in materia forestale nonché le leggi sulla caccia, sulla pesca e sulla protezione della natura e dell'ambiente naturale;
 - dare esecuzione alle disposizioni impartite dall'Autorità forestale;
- b) disimpegnare con diligenza e scrupolosità il servizio di tutela su tutto il territorio della

circoscrizione di custodia ed in particolare della zona a lui affidata e specificatamente:

- vigilare assiduamente sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti forestali e sulle leggi per la protezione della natura e dell'ambiente naturale;
- provvedere alla vigilanza ed alla custodia dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà degli Enti consorziati e delle attrezzature ad essi pertinenti;
- vigilare che i conduttori delle malghe osservino le norme contrattuali ed il relativo capitolato;
- controllare l'osservanza, da parte degli aventi diritto, delle norme che regolano l'esercizio degli usi civici;
- tenere diligentemente registrazione di tutti i prodotti boschivi assegnati sulla proprietà dell'Ente e procedere alla relativa misurazione. Nel caso di lotti boschivi, costituiti da piante in piedi o schianti, alienati a terzi ad uso commercio, la misurazione dovrà essere effettuata, congiuntamente ad altro custode forestale per la tenuta di piedi lista di misurazione, secondo le modalità previste dal capitolato d'oneri per la vendita e l'utilizzo dei prodotti legnosi, approvato dalla Giunta Provinciale;
- sorvegliare lo stato di efficienza delle attrezzature e delle infrastrutture al servizio di boschi e dei pascoli appartenenti agli Enti consorziati: in particolare la viabilità di servizio, le teleferiche, i fabbricati, i rifugi, le malghe, le chiudende, le attrezzature tecniche e meccaniche forestali, ecc. denunciando prontamente eventuali danni e manomissioni riscontrati; a tal fine, a richiesta del custode, dovrà essere fornita al medesimo la relativa documentazione scritta (contratti, capitolati, delibere, regolamenti, ecc.);

c) effettuare le prestazioni necessarie alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali degli Enti consorziati e più particolarmente:

- intervenire nelle operazioni di stima per la compilazione dei piani economici e per

indagini e studi diretti al miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali degli Enti consorziati;

- intervenire nelle operazioni di assegno, consegna e collaudo dei lotti boschivi degli Enti consorziati e sorvegliare che gli stessi vengano utilizzati in conformità delle prescrizioni tecniche e contrattuali;

d) fornire assistenza a tutti i lavori volti alla conservazione e miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali degli Enti consorziati e, in particolare:

- provvedere personalmente alle prestazioni d'opera necessarie nel pronto intervento e negli interventi elementari per la salvaguardia delle infrastrutture e attrezzature di cui al punto precedente;
- provvedere alla segnatura della confinazione esterna e particellare delle proprietà degli Enti;
- intervenire nell'apprestamento delle infrastrutture complementari, tenendo presente che tale ultima attività non dovrà avere carattere continuativo, ma eccezionale.

Il custode forestale dovrà, inoltre, nell'ambito della zona di custodia a lui affidata:

- prevenire, accertare e segnalare tempestivamente eventuali attacchi parassitari ai soprassuoli forestali, incendi boschivi ed altri eventi calamitosi, prestando anche la propria opera;
- vigilare sullo stato di conservazione delle opere di sistemazione idraulico-forestali, segnalando gli eventuali danni alla Stazione forestale competente.

Egli dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione forestale di tutte le violazioni delle leggi forestali e di polizia idraulica, delle leggi per la protezione della natura e dell'ambiente naturale, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, di cui sia venuto comunque a conoscenza, e provvederà a fare diretto rapporto all'Autorità giudiziaria di ogni altro reato perseguibile d'ufficio (art. 347 C.P.P.).

Egli dovrà segnalare all'Amministrazione comunale competente le nuove costruzioni rilevate, in occasione dell'espletamento del servizio, nei territori vincolati ai sensi del D.L. 30.12.1923, n. 3267, nonché degli insediamenti mobili di tipo residenziale.

Di tutte le violazioni riscontrate dovrà essere fatta menzione sul "giornale di servizio" di cui al successivo art. 14.

ART. 11

Al custode forestale non possono essere affidati compiti diversi da quelli sopra specificati.

Peraltro, compatibilmente con le esigenze del proprio servizio, egli potrà essere incaricato di intervenire nelle operazioni di assegno nei boschi privati compresi nelle zone di custodia; in tali casi il custode forestale dovrà segnalare all'Amministrazione del Consorzio, se lo richiede, gli elementi necessari per quantificare la consistenza dell'intervento, ai fini del possibile recupero dal privato beneficiario della spesa occorsa.

ART. 12

In considerazione della particolare natura dei compiti affidati al custode forestale e dalla eterogeneità delle zone di custodia, l'orario di servizio potrà essere articolato e flessibile, secondo le modalità e quantità previste dall'accordo sindacale dei dipendenti degli Enti locali, in modo da adeguarsi alle peculiari esigenze locali; la distribuzione dell'orario nell'arco dell'anno, ai fini del rispetto della media settimanale del normale orario di lavoro, sentite le Organizzazioni sindacali aziendali di categoria, verrà definita nella riunione di cui all'art. 9.

Compatibilmente con le esigenze di servizio il giorno di riposo potrà essere fruito in

giornata festiva.

ART. 13

Per il servizio di reperibilità si rinvia a quanto disciplinato dal regolamento organico del personale del Comune Capo Consorzio.

ART. 14

Il programma di attività del custode forestale, predisposto dall'interessato, deve essere presentato settimanalmente alla Stazione Forestale competente per territorio, la quale potrà apportarvi variazioni tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative del servizio nonché delle segnalazioni presentate dal Consorzio per quanto concerne l'attività gestionale dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà degli Enti consorziati.

A tale scopo, presso la sede della Stazione forestale, saranno tenute periodicamente riunioni di carattere tecnico-organizzativo, con frequenza settimanale, alle quali il custode è obbligato ad intervenire.

Il custode forestale deve tenere aggiornato il "giornale di servizio", che dovrà essere compilato giornalmente, prima dell'uscita.

Ogni variazione dovrà essere annotata e motivata entro la stessa giornata.

Il custode forestale è tenuto a presentare, alla prima riunione settimanale a cui deve partecipare il mese successivo, copia del "giornale di servizio" alla Stazione forestale che, effettuato il controllo, la inoltrerà, vistata, al Consorzio perché sia conservata nella cartella personale del custode stesso.

Il "giornale di servizio" originale deve essere sempre reperibile presso l'abitazione del custode forestale, o altro luogo concordato, per eventuali controlli da parte del

Presidente del Consorzio e dell'Ispettorato distrettuale forestale.

ART. 15

Per l'applicazione del disposto dell'art. 2, ultimo comma, della L.P. 16.08.1976, nr. 23, l'impiego dei custodi forestali al di fuori delle rispettive circoscrizioni di custodia è disposto dall'Autorità forestale su conforme parere del Consorzio interessato, salvo i casi di urgenza.

ART. 16

Il custode forestale indosserà durante il servizio l'uniforme.

Caratteristiche, foggia e frequenza delle assegnazioni della divisa sono quelle stabilite dalla Giunta Provinciale, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.

ART. 17

Al custode forestale spettano le indennità di missione nella misura e nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione dell'indennità di missione è condizionata al visto dell'Autorità forestale.

Il Consorzio potrà fornire al custode un idoneo mezzo di trasporto per il disimpegno nel servizio; in alternativa autorizzerà il dipendente all'uso del proprio autoveicolo o motociclo. In tal caso al custode spetta il rimborso spese previsto dallo specifico regolamento per l'uso dell'automezzo personale per ragioni di servizio.

ART. 18

La domanda di congedo ordinario dovrà essere presentata al Consorzio, corredata dal visto della Stazione forestale, cui spetta il compito di assicurare la funzionalità del servizio nell'ambito della circoscrizione.

ART. 19

Qualora, per motivi privati o nei casi di urgenza o riconosciuto bisogno, il Consorzio accordi il permesso al custode forestale di astenersi dal lavoro durante l'orario, dovrà darsi tempestivamente comunicazione alla Stazione forestale.

ART. 20

Le infrazioni al regolamento di servizio e/o i comportamenti del personale di custodia passibili di sanzione disciplinare possono anche essere segnalati dall'Autorità forestale.

In tal caso il Consorzio, qualora ritenga l'infrazione o il comportamento del personale passibile di sanzione disciplinare, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione medesima, avvierà il procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal regolamento organico.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione assembleare n. 3 dd. 06.10.1999 esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art.52 c. 1 L.R. 04.01.1993 n. 1, come sostituito dalla L.R. 23.10.1998 n. 10.

(Allegata nota della Giunta Provinciale Prot. n. 3992/9-A dd. 22.11.1999).

Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione assembleare n. 03 dd. 03.12.2008, esecutiva.

IL PRESIDENTE DELEGATO

Luigi Battocchi

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

dott. Diego Viviani